



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

### Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 399/2021

**Autorizzazione ai sensi dell'Art. 269, comma 8 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per produzione di pannelli placcati ed impiallacciati in legno, ubicato in Comune di San Giustino (PG), Via Citernese, n. 69, della ditta SIFAR PLACCATI S.r.l., con sede legale in Comune di San Giustino (PG), Via Citernese, n. 69.**

#### PREMESSE

##### Visto

che con note acquisite dalla Regione Umbria con prot. n. 110582, 110267, 110669 del 09/06/2021, il SUAPE del Comune di San Giustino trasmetteva l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n°17 del 19/07/2017, avanzata dalla Ditta Sifar Placcati s.r.l. con sede legale con sede impianto in Via Citernese n° 69 nel comune di San Giustino (PG).

##### Vista

l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dal Comune di San Giustino con A.U.A. n. 17/2017 del 19/07/2017;

##### Considerati

il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;

##### Considerata

la Conferenza di Servizi, convocata dalla Regione Umbria nell'ambito del coordinamento dei soggetti competenti, al fine dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

##### Ritenuto

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

**Considerato** il parere tecnico formulato dall'ARPA;

**Considerato** il parere favorevole del Comune di San Giustino, espresso in sede della riunione della Conferenza di Servizi del 22/07/2021;

#### DESCRIZIONE ATTIVITA'

- nello stabilimento oggetto del presente atto ha luogo la produzione di pannelli in legno impiallacciati mediante le principali lavorazioni di seguito elencate:

- 1) lavorazioni meccaniche di rifilatura, piallatura, sezionatura, squadratura, levigatura e calibratura di pannelli in legno mediante macchine utensili;
  - 2) incollaggio e pressatura dei pannelli con il piallaccio;
  - 3) triturazione degli scarti di lavorazione del legno mediante mulino di macinazione;
- la Ditta effettua attività di recupero energetico dai rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alla tipologia 6, "Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati", di cui all'Allegato 2, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposti a procedura semplificata ai sensi dell'Art. 214 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, mediante impianto di combustione con potenza termica nominale pari a 2,90 MW, connesso al punto di emissione E8;
  - nel punto di emissione E2 sono convogliate le emissioni polverulente captate da sezionatrice e squadratrice a due lame;
  - nel punto di emissione E3 sono convogliate le emissioni polverulente captate da squadratrice-bordatrice e levigatrice;
  - nel punto di emissione E10 sono convogliate le emissioni polverulente captate da squadratrice ad angolo;
  - nel punto di emissione E11 sono convogliate le emissioni polverulente captate da levigatrice;
  - nel punto di emissione E4 sono convogliati le emissioni polverulente captate da mulino di macinazione di cui al precedente punto 3) e i trasporti pneumatici degli scarti delle lavorazioni meccaniche del legno preliminarmente separati dai filtri a maniche installati a monte dei punti di emissione E10 ed E11;
  - gli scarti delle lavorazioni meccaniche del legno separati dai filtri a maniche installati a monte dei punti di emissione E2, E3 ed E4 sono utilizzati per l'alimentazione dell'impianto di combustione connesso al punto di emissione E8;
  - l'emissione E9 è connessa ad alimentazione pneumatica degli scarti delle lavorazioni meccaniche del legno all'impianto di combustione connesso al punto di emissione E8;
  - nei punti di emissione E12 ed E13 sono convogliate le emissioni inquinanti provenienti dalla linea di incollaggio e pressatura dei pannelli;
  - il Gestore intende:
    - Installare una macchina per realizzazione di listelli in legno costituita da n. 2 troncatrici, un'apparecchiatura multilama, una pressa per incollaggio e una sezionatrice, con realizzazione del punto di emissione E16;
    - installare un impianto di combustione con potenza termica nominale pari a 1,50 MW, per il recupero energetico dai rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alla tipologia 6, "Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati", di cui all'Allegato 2, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposti a procedura semplificata ai sensi dell'Art. 214 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
    - convogliare nel punto di emissione E14 le emissioni inquinanti connesse all'impianto di combustione di cui al precedente paragrafo;
    - convogliare nel punto di emissione E15 le emissioni polverulente connesse a trasporto pneumatico al dosatore dell'impianto di combustione connesso al punto di emissione E14 degli scarti delle lavorazioni meccaniche del legno separati dai filtri a maniche installati a monte dei punti di emissione E2, E3 ed E4;
  - l'estrazione delle ceneri dagli impianti di combustione connessi ai punti di emissione E8 ed E14 avviene mediante sistemi di trasportatori a coclea, con successivo stoccaggio in big bags e conferimento ad altri impianti autorizzati;

- il gruppo elettrogeno di emergenza connesso al punto di emissione E7 e con potenza termica nominale inferiore a 1 MW non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, Parte I, lett. bb);
- l'impianto termico civile connesso al punto di emissione E1, alimentato a metano e con potenza termica nominale dichiarata inferiore a 3 MW, è soggetto alla Parte Quinta, Titolo II del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- si ritiene opportuno allineare i limiti per le emissioni atmosferiche ai valori assegnati a livello regionale rispetto al medesimo comparto produttivo;

## **PRESCRIZIONI**

**a) rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**

**b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**

**c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**

**d) prescrizioni di carattere generale:**

- d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Città di Castello e al Sindaco del Comune di San Giustino (PG);
- d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
- d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Città di Castello;
- d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
- d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali,  $T = 0^{\circ}\text{C}$  ( $273^{\circ}\text{K}$ ),  $P = 1 \text{ atm}$  (101,3 kPa), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.6 la Ditta, entro 30 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Città di Castello;

- d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.15 il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
- d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;

- d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.20 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

**e) prescrizioni specifiche:**

**- e.1** gli impianti di combustione per recupero energetico dagli scarti di legno appartenenti alla tipologia 6, di cui all'Allegato 2, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., connessi ai punti di emissione E8 ed E14, dovranno:

- essere attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi ed in presenza di un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi umidi superiore al 6%;
- essere dotati di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
  - all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima stabilita al paragrafo precedente;
  - qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita al paragrafo precedente;
- essere provvisti di:
  - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
  - alimentazione automatica del combustibile;
  - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
  - misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso del monossido di carbonio, del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, della pressione e del tenore di vapore acqueo ed inoltre della temperatura dei gas all'interno della camera di combustione ed del tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera stessa;

**- e.2** le ceneri estratte dagli impianti di combustione dovranno essere stoccate in contenitori chiusi a tenuta;

**- e.3** entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione E14, E15 ed E16 nell'arco di 10 giorni;

**- e.4** successivamente il Gestore dovrà effettuare:

- monitoraggi con periodicità annuale per i punti di emissione E2, E3, E4, E9, E10, E11, E12, E13, E15 ed E16
- e per i punti di emissione E8 ed E14:
  - il monitoraggio in continuo del monossido di carbonio, ivi compresi i parametri di processo tenore di ossigeno, temperatura, pressione, tenore di vapore acqueo, portata volumetrica degli effluenti gassosi ed inoltre della temperatura dei gas all'interno della camera di combustione e del tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera stessa;
  - misurazioni periodiche semestrali, rispetto agli inquinanti polveri, S.O.V., acido cloridrico, acido fluoridrico, ossidi di zolfo, ossidi di azoto;
  - misurazioni periodiche annuali, rispetto agli inquinanti diossine e furani (PCDD + PCDF) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA);

**- e.5 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:**

<b>Polveri</b>		<b>EN 13284-1:2017</b>
<b>S.O.V.</b>	<b>esprese come C.O.T.</b>	<b>UNI EN 12619:2013</b>
<b>Formaldeide</b>		<b>NIOSH 2016:2003</b>
<b>Isocianati</b>		<b>OSHA 18:1980</b>
<b>Monossido di carbonio</b>		<b>UNI EN 15058:2006</b>
<b>Ossidi di azoto</b>	<b>espressi come NO<sub>2</sub></b>	<b>UNI EN 14792:2006</b>
<b>Ossidi di zolfo</b>	<b>espressi come SO<sub>2</sub></b>	<b>UNI EN 14791:2017</b>
<b>Acido cloridrico</b>	<b>espressi come HCl</b>	<b>UNI EN 1911:2010</b>
<b>Acido fluoridrico</b>	<b>espressi come HF</b>	<b>ISO 15713:2006</b>
<b>PCDD + PCDF</b>	<b>concentrazione calcolata concentrazione equivalente”</b>	<b>totale come tossica UNI EN 1948-1,2,3:2006</b>
<b>IPA</b>		<b>ISO 11338-1,2:2003</b>
<b>Ossigeno</b>		<b>UNI EN 14789:2017</b>
<b>Umidità</b>		<b>UNI EN 14790:2017</b>
<b>Pressione</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Temperatura</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Velocità e portata</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>

**- e.6 la linea listellatrice connessa al punto di emissione E16 potrà essere alimentata esclusivamente con colle viniliche solvent free;**

**- e.7 i sistemi di misura in continuo delle emissioni (SME) dovranno essere gestiti conformemente alle procedure di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;**

**- e.8 il Gestore dovrà provvedere alla redazione di un Manuale di Gestione secondo i criteri stabiliti nella “Guida tecnica per i gestori dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME)” rilasciata da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca sull'Ambiente);**

**- e.9 ai fini della stesura del Manuale di Gestione di cui al punto precedente, il Gestore dovrà inoltre tenere presente che:**

- il sistema di controllo in continuo potrà essere fermato solo in caso di arresto totale dell'impianto di produzione in occasione ad es. di fermate straordinarie, adeguamenti tecnologici etc.;**
- gli eventi di cui al punto precedente dovranno essere codificati in termini di procedure di gestione e di comunicazione, all'interno del Manuale di Gestione dello S.M.E.;**

- la fermata dello S.M.E. potrà avvenire solo previa comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Città di Castello, da effettuarsi a mezzo fax/PEC;
  - in nessun caso, durante fasi di fermata che si verificano tra un transitorio di arresto e il successivo avvio in periodi di esercizio, il sistema di controllo in continuo delle emissioni potrà cessare la sua funzione di monitoraggio delle emissioni;
- e.10 ai fini della redazione del Manuale di Gestione dello SME si potranno prendere a riferimento anche i contenuti della Linea guida ARPA Umbria approvata con Determinazione Dirigenziale - U.O.TECNICA - 2014/71 e s.m.i., scaricabile dal sito web dell'Agenzia;
- e.11 la gestione di eventuali superamenti dei valori limite imposti sugli inquinanti monitorati in continuo e le relative procedure di comunicazione all'Autorità competente, dovranno essere conformi a quanto indicato nella succitata "Guida tecnica per i gestori dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME)" ed in particolare, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività di verifica, il Gestore dovrà provvedere, entro 24 ore dall'evento, alla trasmissione dei seguenti dati:
- copia dei tabulati contenenti il riepilogo delle concentrazioni medie giornaliere ed orarie;
  - copia dei tabulati contenenti il riepilogo dell'assetto di conduzione degli impianti;
  - condizioni di esercizio degli impianti;
  - situazione evidenziata;
  - diario degli interventi attuati;
  - esito degli interventi;
- alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Città di Castello;
- e.12 gli analizzatori in continuo (SME) dovranno garantire il monitoraggio delle emissioni durante i transitori di avvio e arresto dell'impianto;
- e.13 nel caso in cui, a causa di anomalie di funzionamento riguardanti il sistema di misura in continuo delle emissioni, non possano essere acquisiti i dati concernenti uno o più inquinanti, dovranno essere adottate le seguenti modalità alternative di controllo:
- misura stimata, determinata dai dati storici di emissione riferiti a stati di funzionamento analoghi a quello in essere durante l'evento di guasto/malfunzionamento, ovvero da grandezze di processo (es. consumo di combustibile, energia prodotta etc.), correlabili ai dati momentaneamente non disponibili ed acquisite durante il verificarsi dell'evento di guasto/malfunzionamento;
  - misura sostitutiva, ottenuta tramite misurazioni discontinue;
- e.14 salvo diversa e motivata valutazione dell'Autorità competente, la "misura stimata" potrà essere utilizzata per un periodo non superiore alle 48 ore, oltre il quale dovranno essere effettuate "misure sostitutive" con le seguenti modalità:
- ripetizione di una misurazione al giorno secondo i metodi di cui al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
- e.15 il Gestore dovrà dare esaustiva descrizione delle procedure relative alle modalità alternative di controllo di cui al punto precedente, in specifica sezione del Manuale di Gestione dello S.M.E.;

- e.16 qualora il Gestore preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare tempestivamente la Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Città di Castello, mediante l'invio a mezzo fax/PEC delle informazioni necessarie;
- e.17 il Gestore dovrà trasmettere i rapporti delle verifiche in campo di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Città di Castello, entro 15 giorni dalla relativa esecuzione;
- e.18 i dati dei monitoraggi in continuo delle emissioni dovranno essere trasmessi telematicamente tramite internet ad A.R.P.A. Umbria, secondo protocollo allo scopo definito dal Servizio Emissioni in Atmosfera e Impianti Produzione Energia della stessa Agenzia;
- e.19 ai fini di cui al punto precedente, il Gestore dovrà prendere contatti con il Servizio AUA REGIONALI della stessa Agenzia, entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto;
- e.20 le prescrizioni da e.7 a e.18 si applicano all'impianto connesso al punto di emissione E8 entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione; fino a tale data dovranno essere osservate le specifiche prescrizioni di cui in autorizzazione per le emissioni atmosferiche rilasciata con A.U.A. n. 17 del 19/07/2017;
- e.21 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento;
- e.22 l'eventuale adeguamento alle prescrizioni di cui al punto d.18 per gli impianti già in esercizio al rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere realizzato entro 6 mesi dal ricevimento del medesimo atto;

## CONDIZIONI

le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

-

- L'Istruttore Direttivo Tecnico  
**P.I. Gianluca Bonaccini**





# QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

## Allegato 1

Ragione Sociale

SIFAR PLACCATI S.r.l.

Unità Produttiva:

San Giustino

(PG)

Via Citernese, n. 69

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Impianto termico civile	Titolo II, Parte V, D.Lgs. 152/06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E2	Sezionatrice. Squadratrice a due lame.	Polveri	20	mg/Nm³	11.000	8	220	Ambiente	17,00	-	0,80	0,80	Filtro a maniche
			5*										
E3	Squadratrice-bordatrice. Levigatrice.	Polveri	10	mg/Nm³	9.000	8	220	Ambiente	8,50	-	0,63	0,55	Filtro a maniche
			5*										
E4	Mulino di macinazione scarti legno. Trasporti pneumatici scarti legno squadratrice ad angolo e levigatrice	Polveri	10	mg/Nm³	12.000	8	220	Ambiente	25,00	0,6	-	-	Filtro a maniche
			5*										
E7	Gruppo elettrogeno di emergenza	D.Lgs 152/06, Art. 272, c. 1 - rif. Allegato IV, Parte I, lett. bb)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E8	Impianto combustione alimentato con scarti di legno	Polveri	10	mg/Nm³	4.738	8	220	200	12,00	0,60	-	-	Filtro a maniche
		S.O.V.	20 <sup>[1]</sup>	mg/Nm³									
			10 <sup>[2]</sup>										
		Acido cloridrico	10	mg/Nm³									
		Acido fluoridrico	1	mg/Nm³									

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
		Ossidi di azoto	400	mg/Nm³									
		Ossidi di zolfo	50	mg/Nm³									
		Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,01	mg/Nm³									
		Diossine e furani (PCDD + PCDF)	0,1	ng/Nm³									
		Monossido di carbonio	50 <sup>a)</sup>	mg/Nm³									
			100 <sup>b)</sup>										
E9	Trasporto pneumatico scarti di legno al dosatore dell'impianto di combustione connesso ad E8	Polveri	10	mg/Nm³	3.000	8	220	Ambiente	10,00	0,35	-	-	Filtro a maniche
	5*												
E10	Squadratrice ad angolo	Polveri	20	mg/Nm³	16.000	8	220	Ambiente	8,50	-	0,60	1,20	Filtro a maniche
			5*										
E11	Levigatrice	Polveri	10	mg/Nm³	55.000	8	220	Ambiente	10,00	-	1,10	1,10	Filtro a maniche
			5*										
E12	Linea incollaggio-pressatura pannelli	Polveri	20	mg/Nm³	37.500	8	220	Ambiente	10,00	-	0,80	1,16	Filtro a maniche
			5*										
		Formaldeide	2	mg/Nm³									
		Isocianati	5	mg/Nm³									
E13	Linea incollaggio-pressatura pannelli	Polveri	20	mg/Nm³	37.500	8	220	Ambiente	10,00	-	0,80	1,16	Filtro a maniche
			5*										
		Formaldeide	2	mg/Nm³									

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
		Isocianati	5	mg/Nm³									
E14	Impianto combustione alimentato con scarti di legno	Polveri	10	mg/Nm³	7.000	8	220	200	12,00	0,40	-	-	Filtro a maniche
		S.O.V.	10	mg/Nm³									
		Acido cloridrico	10	mg/Nm³									
		Acido fluoridrico	1	mg/Nm³									
		Ossidi di azoto	400	mg/Nm³									
		Ossidi di zolfo	50	mg/Nm³									
		Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,01	mg/Nm³									
		Diossine e furani (PCDD + PCDF)	0,1	ng/Nm³									
		Monossido di carbonio	50 <sup>a)</sup>	mg/Nm³									
			100 <sup>b)</sup>										
E15	Trasporto pneumatico scarti di legno al dosatore dell'impianto di combustione connesso ad E14	Polveri	10	mg/Nm³	3.000	8	220	Ambiente	10,00	0,35	-	-	Filtro a maniche
			5*										
E16	Linea listellatrice: - prima troncatrice - multilama - seconda troncatrice - pressa incollaggio - sezionatrice	Polveri	20	mg/Nm³	30.000	8	220	Ambiente	10,00	0,60	-	-	Filtro a maniche
			5*										

**Legenda:**

Punto Emissione	Note																																				
E2, E3, E4, E9, E10, E11, E12, E13	<p>*) Il valore limite si applica a polveri derivanti dalla lavorazione di <i>hardwoods</i> di cui alla Monografia IARC n.62 del 1995 (tabella 1): es. Acero, Betulla, Iroko, Faggio, Castagno, Frassino, Noce, Platano, Pioppo, Ciliegio, Salice, Olmo, Quercia, Ebano, Mogano africano, Afrormosia, Mansonia, Teak, Limba, Meranti, Palissandro</p>																																				
E8	<p>Tenore di ossigeno di riferimento = 11% vol.</p> <p><sup>[1]</sup> Valore limite di emissione da rispettare fino alla decorrenza di un anno dal rilascio dell'autorizzazione</p> <p><sup>[2]</sup> Valore limite di emissione da rispettare entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione</p> <p>a) Valore limite di emissione che non deve essere superato da nessuno dei valori medi giornalieri</p> <p>b) Valore limite di emissione che non deve essere superato da nessuno dei valori medi su 30 minuti</p> <p>Per gli inquinanti polveri, S.O.V., acido cloridrico, acido fluoridrico, ossidi di zolfo ed ossidi di azoto, i limiti prescritti si intendono medi orari</p> <p>S.O.V. espresse come C.O.T.</p> <p>Ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub></p> <p>Ossidi di zolfo espressi come SO<sub>2</sub></p> <p>Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma di Benz[a]antracene, Dibenzo[a,h]antracene, Benzo[b]fluorantene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene, Dibenzo[a,e]pirene, Dibenzo[a,h]pirene, Dibenzo[a,i]pirene, Dibenzo[a,l]pirene, Indeno [1,2,3 - cd]pirene</p> <p>I valori limite di emissione di diossine e furani (PCDD + PCDF) si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente"</p> <p>Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma</p> <table> <tr> <th></th><th>FTE</th></tr> <tr> <td>2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)</td><td>0,5</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)</td><td>0,01</td></tr> <tr> <td>Octaclorodibenzodiossina (OCDD)</td><td>0,001</td></tr> <tr> <td>2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)</td><td>0,5</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)</td><td>0,05</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)</td><td>0,01</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)</td><td>0,01</td></tr> <tr> <td>Octaclorodibenzofurano (OCDF)</td><td>0,001</td></tr> </table> <p>I valori limite per diossine e furani e idrocarburi policiclici aromatici sono riferiti ai valori medi rilevato durante il periodo di campionamento di 8 ore</p>		FTE	2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1	1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5	1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01	Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001	2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1	2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5	1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05	1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1	1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1	1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1	2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01	Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001
	FTE																																				
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1																																				
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5																																				
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1																																				
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1																																				
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1																																				
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01																																				
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001																																				
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1																																				
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5																																				
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05																																				
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1																																				
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1																																				
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1																																				
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1																																				
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01																																				
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01																																				
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001																																				
E14	Nuovo punto di emissione																																				

	<p>Tenore di ossigeno di riferimento = 11% vol.</p> <p>a) Valore limite di emissione che non deve essere superato da nessuno dei valori medi giornalieri</p> <p>b) Valore limite di emissione che non deve essere superato da nessuno dei valori medi su 30 minuti</p> <p>Per gli inquinanti polveri, S.O.V., acido cloridrico, acido fluoridrico, ossidi di zolfo ed ossidi di azoto, i limiti prescritti si intendono medi orari</p> <p>S.O.V. espresse come C.O.T.</p> <p>Ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub></p> <p>Ossidi di zolfo espressi come SO<sub>2</sub></p> <p>Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma di Benz[a]antracene, Dibenzo[a,h]antracene, Benzo[b]fluorantene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene, Dibenzo[a,e]pirene, Dibenzo[a,h]pirene, Dibenzo[a,i]pirene, Dibenzo[a,l]pirene, Indeno [1,2,3 - cd]pirene</p> <p>I valori limite di emissione di diossine e furani (PCDD + PCDF) si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente"</p> <p>Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma</p> <table data-bbox="571 913 1297 1597"> <tr> <th></th><th>FTE</th></tr> <tr> <td>2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)</td><td>0,5</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)</td><td>0,01</td></tr> <tr> <td>Octaclorodibenzodiossina (OCDD)</td><td>0,001</td></tr> <tr> <td>2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>2, 3, 4, 7, 8- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)</td><td>0,5</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 7, 8- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)</td><td>0,05</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 7, 8, 9 -Esaclorodibenzofurano (HxCDF)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano(HxCDF)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)</td><td>0,01</td></tr> <tr> <td>1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 -Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)</td><td>0,01</td></tr> <tr> <td>Octaclorodibenzofurano (OCDF)</td><td>0,001</td></tr> </table> <p>I valori limite per diossine e furani e idrocarburi policiclici aromatici sono riferiti ai valori medi rilevato durante il periodo di campionamento di 8 ore</p>		FTE	2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1	1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5	1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01	Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001	2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1	2, 3, 4, 7, 8- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5	1, 2, 3, 7, 8- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05	1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1	1, 2, 3, 7, 8, 9 -Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1	1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1	2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano(HxCDF)	0,1	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 -Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01	Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001
	FTE																																				
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1																																				
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5																																				
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1																																				
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1																																				
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1																																				
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01																																				
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001																																				
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1																																				
2, 3, 4, 7, 8- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5																																				
1, 2, 3, 7, 8- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05																																				
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1																																				
1, 2, 3, 7, 8, 9 -Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1																																				
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1																																				
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano(HxCDF)	0,1																																				
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01																																				
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 -Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01																																				
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001																																				
E15, E16	<p>Nuovi punti di emissione</p> <p>*) Il valore limite si applica a polveri derivanti dalla lavorazione di <i>hardwoods</i> di cui alla Monografia IARC n.62 del 1995 (tabella 1): es. Acero, Betulla, Iroko, Faggio, Castagno, Frassino, Noce, Platano, Pioppo, Ciliegio, Salice, Olmo, Quercia, Ebano, Mogano africano, Afrormosia, Mansonia, Teak, Limba, Meranti, Palissandro</p>																																				